

# MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi  
Dott.ssa Daniela Giuliani  
Dott.ssa Carmen Tutone  
Dott. Giacomo Cremonesi  
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Spett.le Cliente

Melzo, 20/01/2022

## Oggetto: Legge di bilancio 2022 (L. 30.12.2021 n. 234) - Principali novità

### 1 PREMESSA

La L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 31.12.2021, entra in vigore dall'1.1.2022. Di seguito si analizzeranno le principali novità in essa contenute.

### 2 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2022.

Argomento	Descrizione																												
<b>Riforma dell'IRPEF - Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali - Modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione"</b>	Viene prevista una riforma dell'IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. "cuneo fiscale" e l'imposizione fiscale, che prevede: <ul style="list-style-type: none"><li>• la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all'art. 11 co. 1 del TUIR;</li><li>• la modifica delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR;</li><li>• la modifica del "trattamento integrativo della retribuzione".</li></ul> <b>Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF</b> Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:																												
	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">FINO AL 2021</th><th colspan="2">A DECORRERE DAL 2022</th></tr><tr><th>Aliquota</th><th>Scaglione</th><th>Aliquota</th><th>Scaglione</th></tr></thead><tbody><tr><td>23%</td><td>Fino a 15.000 euro</td><td>23%</td><td>Fino a 15.000 euro</td></tr><tr><td>27%</td><td>Da 15.000 e fino a 28.000 euro</td><td>25%</td><td>Da 15.000 e fino a 28.000 euro</td></tr><tr><td>38%</td><td>Da 28.000 e fino a 55.000 euro</td><td>35%</td><td>Da 28.000 e fino a 50.000 euro</td></tr><tr><td>41%</td><td>Da 55.000 e fino a 75.000 euro</td><td>43%</td><td>Oltre 50.000 euro</td></tr><tr><td>43%</td><td>Oltre 75.000 euro</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	FINO AL 2021		A DECORRERE DAL 2022		Aliquota	Scaglione	Aliquota	Scaglione	23%	Fino a 15.000 euro	23%	Fino a 15.000 euro	27%	Da 15.000 e fino a 28.000 euro	25%	Da 15.000 e fino a 28.000 euro	38%	Da 28.000 e fino a 55.000 euro	35%	Da 28.000 e fino a 50.000 euro	41%	Da 55.000 e fino a 75.000 euro	43%	Oltre 50.000 euro	43%	Oltre 75.000 euro		
	FINO AL 2021		A DECORRERE DAL 2022																										
	Aliquota	Scaglione	Aliquota	Scaglione																									
23%	Fino a 15.000 euro	23%	Fino a 15.000 euro																										
27%	Da 15.000 e fino a 28.000 euro	25%	Da 15.000 e fino a 28.000 euro																										
38%	Da 28.000 e fino a 55.000 euro	35%	Da 28.000 e fino a 50.000 euro																										
41%	Da 55.000 e fino a 75.000 euro	43%	Oltre 50.000 euro																										
43%	Oltre 75.000 euro																												
<b>Modifiche alle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali</b> Vengono modificate le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa: <ul style="list-style-type: none"><li>• ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;</li><li>• ai redditi derivanti da pensioni;</li><li>• ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;</li></ul>																													

# MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Argomento	Descrizione
segue	<ul style="list-style-type: none"><li>• agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d'impresa minore e ad alcuni redditi diversi.</li></ul> <p>Viene abrogata l'ulteriore detrazione IRPEF prevista dall'art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto "assorbita" dalle nuove detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR.</p> <p><b>Modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione"</b></p> <p>A seguito della suddetta riforma dell'IRPEF, <u>viene modificata la disciplina del "trattamento integrativo della retribuzione"</u> previsto dall'art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. "bonus di 100,00 euro al mese").</p> <p>Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del "trattamento integrativo della retribuzione" viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.</p> <p>Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare "clausola di salvaguardia" al fine di tutelare situazioni di "incapienza"; il "trattamento integrativo della retribuzione" viene infatti riconosciuto per un ammontare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d'imposta e l'IRPEF lorda;</li><li>• comunque non superiore a 1.200,00 euro annui.</li></ul> <p><b>Decorrenza delle nuove disposizioni</b></p> <p>Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l'1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).</p> <p>Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.</p> <p><b>Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati</b></p> <p>Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.</p>
<b>Assegno unico figli a carico</b>	<p><b>L'Assegno Unico Universale</b> è la misura economica a sostegno delle famiglie con figli a carico istituita con la Legge Delega 46/2021. L'entrata in vigore decorre dal 1° marzo 2022, ma già a partire dal 1° gennaio è possibile farne domanda. È una misura destinata a tutte le famiglie, che varrà dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del 21esimo anno di ciascun figlio fiscalmente a carico. Si chiama "Assegno Unico Universale" appunto perché, a fronte di</p>

MERKABA Consulting S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967

TEL. 0295736161 FAX 0295739603

# MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Argomento	Descrizione
	<p>un'unica e universale prestazione economica erogata in base all'ISEE, andrà a rimpiazzare altre prestazioni come:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Premio alla nascita 800 euro;</li><li>• Bonus Bebè;</li><li>• Fondo prestiti ai neo genitori;</li><li>• Assegni al nucleo familiare;</li><li>• detrazioni sui i figli a carico.</li></ul> <p>L'Assegno Unico Universale viene corrisposto mensilmente (direttamente sull'iban indicato) per ciascun figlio a carico fino all'età di 21 anni. Dopo i 21 anni, se il figlio risulta ancora a carico, vengono applicate le classiche detrazioni fiscali. Se la famiglia al momento della domanda è in possesso di un ISEE valido, l'importo spettante dell'assegno varierà in base alla situazione economica attestata dall'indicatore economico: cioè in pratica più è basso l'ISEE, più alto sarà l'assegno, e viceversa.</p> <p>In assenza invece di un ISEE valido, o comunque di un ISEE superiore ai 40.000 euro, l'assegno verrà corrisposto nella misura minima prevista (50,00 euro).</p> <p>La richiesta per l'Assegno Unico Universale può essere inoltrata a partire dal 1° gennaio 2022 direttamente sul sito dell'INPS (a mezzo SPID), o tramite CAF autorizzati.</p>
<p><b>Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali</b></p>	<p>A decorrere dal periodo d'imposta 2022, <b><u>l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b><u>attività commerciali;</u></b></li><li>• <b><u>arti e professioni.</u></b></li></ul> <p>Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l'imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).</p> <p><b><i>Professionisti e imprenditori già esclusi da IRAP</i></b></p> <p>Prima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i "piccoli" imprenditori che, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di vantaggio ex DL 98/2011;</li><li>• siano privi di autonoma organizzazione (ex art. 2 del DLgs. 446/97), secondo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (o, per i medici convenzionati con strutture ospedaliere, dall'art. 1 co. 1-bis del DLgs. 446/97).</li></ul> <p><b><i>Ultimi adempimenti relativi al 2021</i></b></p>

MERKABA Consulting S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967

TEL. 0295736161 FAX 0295739603

# MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Argomento	Descrizione
	<p>Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d'impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022;</li><li>• versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%).</li></ul> <p>Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.</p>
<b>Modifica alla disciplina delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF</b>	<p>Vengono differiti alcuni termini relativi alle addizionali regionali e comunali all'IRPEF per l'anno 2022, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• viene differito al 31.3.2022 il termine previsto per l'approvazione, da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, al fine di adeguarle alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF, e per la loro pubblicazione sui relativi bollettini ufficiali;</li><li>• il termine stabilito per i Comuni per adeguare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF viene differito al 31.3.2022 oppure, in caso di scadenza successiva, al termine di approvazione del bilancio di previsione;</li><li>• viene differito al 13.5.2022 il termine per la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle addizionali regionali all'IRPEF, al fine della pubblicazione sull'apposito sito informativo.</li></ul> <p><b><i>Aumento delle addizionali comunali all'IRPEF per il ripianamento del disavanzo dei Comuni capoluogo di Città metropolitana</i></b></p> <p>Ai Comuni capoluogo di Città metropolitana, con un disavanzo <i>pro-capite</i> superiore a 700,00 euro (es. Torino, Napoli, Reggio Calabria e Palermo), viene riconosciuto un contributo per il periodo 2022-2042, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15.2.2022, di un Accordo per il ripianamento del disavanzo e per il rilancio degli investimenti. Attraverso tale Accordo il Comune si impegna ad assicurare risorse proprie da destinare al ripianamento del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari.</p> <p>Una delle misure previste a tale fine è l'istituzione di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, anche in misura superiore al limite massimo dello 0,8%, senza che sia previsto un "tetto" a tale incremento.</p>
<b>Sostituzione del Patent box con la nuova "super deduzione" dei costi di ricerca e sviluppo</b>	<p>Rispetto alla versione originaria dell'art. 6 del DL 146/2021 convertito:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le nuove disposizioni sulla "super deduzione" si applicano dalle opzioni relative al periodo d'imposta 2021 (soggetti "solari");</li><li>• non sono più esercitabili le opzioni <i>Patent box</i> con riferimento ai periodi d'imposta 2021 e successivi;</li><li>• la misura percentuale della maggiorazione è stata incrementata al 110%;</li><li>• sono esclusi dai beni agevolabili i marchi d'impresa e il <i>know how</i>;</li><li>• è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d'imposta ricerca e sviluppo.</li></ul>

MERKABA Consulting S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967

TEL. 0295736161 FAX 0295739603

# MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi  
Dott.ssa Daniela Giuliani  
Dott.ssa Carmen Tutone  
Dott. Giacomo Cremonesi  
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Argomento	Descrizione
<b>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali</b>	<p>Viene prorogato dal 2023 al 2025 il <b>credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "4.0"</b>, con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione, peraltro <b>in misura sensibilmente ridotta</b> rispetto al precedente esercizio.</p> <p><b>Credito d'imposta per i beni materiali "4.0"</b></p> <p>Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, <b>effettuati dal 2023 al 2025</b>, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>20% del costo</b>, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;</li><li>• <b>10% del costo</b>, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;</li><li>• <b>5% del costo</b>, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.</li></ul> <p><b>Per l'anno 2022 rimane confermata la misura del</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>40% del costo</b>, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;</li><li>- <b>20% del costo</b>, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;</li><li>- <b>10% del costo</b>, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.</li></ul> <p><b>Credito d'imposta per i beni immateriali "4.0"</b></p> <p>Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali "4.0", compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;</li><li>• per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;</li><li>• per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.</li></ul>
<b>Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione</b>	<p>Viene prorogato il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, <u>con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.</u></p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro;</li><li>• il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di <i>design</i> e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d'imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d'imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;</li><li>• per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:</li></ul>

# MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"><li>– per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro;</li><li>– per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;</li><li>– per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.</li></ul>
<b>Sospensione degli ammortamenti - Estensione al bilancio 2021</b>	<p>Viene esteso anche ai bilanci relativi all'esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all'art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all'esercizio 2020.</p> <p><u>La sospensione si applica, nell'esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell'esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento.</u></p> <p>La stessa sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.</p>
<b>Rivalutazione dei beni d'impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali</b>	<p>Con alcune modifiche all'art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all'avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad <b>un cinquantesimo per periodo d'imposta</b>. Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell'avviamento per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070 possono essere dedotti ammortamenti per 180.000,00 euro (1/50 di 9 milioni).</p> <p>È possibile mantenere l'ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni).</p> <p>Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. All'impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l'imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l'utilizzo in compensazione nel modello F24.</p> <p><b>Beni diversi dai marchi e dall'avviamento</b></p> <p>Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l'impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ai beni materiali;</li><li>• ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, <i>software</i>, <i>know-how</i>, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.);</li><li>• alle partecipazioni.</li></ul>
<b>Incentivo alle aggregazioni aziendali</b>	<p>Viene prorogato, con modifiche, l'incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d'azienda, con progetto approvato o deliberato dall'organo amministrativo tra l'1.1.2021 e il 30.6.2022, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d'imposta delle attività</p>

MERKABA Consulting S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967

TEL. 0295736161 FAX 0295739603

# MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Argomento	Descrizione
	<p>per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.</p> <p>Viene introdotto l'ulteriore limite, in valore assoluto, dell'ammontare di DTA trasformabili, pari a 500 milioni di euro.</p> <p>Viene altresì eliminata, per il 2022, la possibilità di accedere al c.d. "bonus aggregazioni" di cui all'art. 11 del DL 34/2019.</p>
<b>Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga</b>	<p>Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-<i>bis</i> co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.</p> <p>Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-<i>bis</i> del TUIR.</p>
<b>Proroga della detrazione c.d. "bonus mobili"</b>	<p>Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).</p> <p>Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2021.</p> <p>Il limite massimo di spesa detraibile è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022;</li><li>• 5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.</li></ul>
<b>Interventi antisismici (sismabonus) - Proroga</b>	<p>Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai co. 1-<i>bis</i> ss. dell'art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. "sismabonus acquisti" spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-<i>septies</i>.</p>
<b>Interventi di riqualificazione e energetica degli edifici - Proroga</b>	<p>Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013.</p> <p>In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.</p> <p>Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.</p> <p>Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. "ecobonus parti comuni", ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2-<i>quater</i>1 dell'art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell'edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l'ecobonus e il sismabonus.</p>
	<p>Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale "generale" fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-<i>bis</i> dell'art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:</li></ul>

MERKABA Consulting S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967

TEL. 0295736161 FAX 0295739603

# MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Argomento	Descrizione
<b>Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- da condomini, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l'edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);</li><li>- da persone fisiche, su unità immobiliari site all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. "interventi trainati");</li><li>- da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;</li><li>• al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed "enti equivalenti" (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;</li><li>• al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari "indipendenti e autonome", o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi "trainanti" ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.</li></ul> <p>Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrinsecano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 dell'art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell'imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella "precompilata" dall'Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d'imposta che gli presta assistenza fiscale;</li><li>• nell'introduzione, nel co. 13-bis dell'art. 119, di un rinvio ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al quale è demandato il compito di stabilire, "per talune tipologie di beni", i valori massimi stabiliti ai fini dell'attestabilità della congruità delle spese sostenute;</li><li>• nella specificazione, sempre nel co. 13-bis dell'art. 119, che i prezzi individuati dal DM 6.8.2020 "Requisiti" (ossia i prezzi regionali e i prezzi DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell'attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate con il superbonus o il "semplice" sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il <i>bonus</i> facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).</li></ul>
<b>Nuova detrazione per le barriere</b>	Viene introdotto un <i>bonus</i> edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. La detrazione, in particolare:

MERKABA Consulting S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967

TEL. 0295736161 FAX 0295739603

# MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Argomento	Descrizione
<b>architettoniche</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• spetta nella misura del 75%;</li><li>• spetta per le spese documentate sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022;</li><li>• deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.</li></ul> <p>La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;</li><li>• 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;</li><li>• 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da più di 8 unità immobiliari.</li></ul> <p>Anche questo nuovo <i>bonus</i> edilizio viene ricompreso, mediante contestuale modifica dell'art. 121 co. 2 del DL 34/2020, nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.</p>
<b>Proroga del c.d. "bonus facciate"</b>	<p>La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. "bonus facciate"), di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell'anno 2022, ma con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.</p>
<b>Proroga del c.d. "bonus verde"</b>	<p>È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. "bonus verde" di cui ai co. 12 - 15 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.</p> <p>La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall'1.1.2018 al 31.12.2024;</li><li>• fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.</li></ul>
<b>Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici</b>	<p>In relazione al <i>bonus</i> colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo <i>bonus</i> soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l'intervento "trainato" nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell'art. 119 del DL 34/2020.</p>
<b>Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito</b>	<p>Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai <i>bonus</i> edilizi, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei <i>bonus</i> edilizi;</li><li>• amplia il novero delle detrazioni "edilizie" per le quali è possibile esercitare le predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);</li></ul>

MERKABA Consulting S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967

TEL. 0295736161 FAX 0295739603

# MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"><li>• generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. “minori” (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”), l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;</li><li>• comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.</li></ul>
<b>Detrazione IRPEF per i giovani inquilini</b>	<p>Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF, di cui all’art. 16 co. 1-ter del TUIR, spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione, ai sensi della L. 9.12.98 n. 431, in relazione all’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (si intende tale quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente).</p> <p><b>Ambito soggettivo</b></p> <p>L’agevolazione riguarda i giovani:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti (la precedente formulazione del co. 1-ter prevedeva che l’agevolazione spettasse ai “giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni”);</li><li>• con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.</li></ul> <p><b>Durata e condizioni</b></p> <p>Dall’1.1.2022, la detrazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per i primi 4 anni di durata contrattuale (fino al 31.12.2021 gli anni erano 3);</li><li>• a condizione che l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati.</li></ul> <p>Pertanto, se il contratto è stipulato nel 2022, la detrazione può essere fruita per gli anni dal 2022 al 2025.</p> <p><b>Determinazione della detrazione</b></p> <p>Dall’1.1.2022, la detrazione IRPEF spettante è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• a 991,60 euro;</li><li>• ovvero, se superiore, al 20% dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000,00 euro di detrazione.</li></ul> <p>La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.</p>
<b>Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 o rimborsabili in conto fiscale - Incremento a</b>	<p>Viene disposto l’innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall’1.1.2022, del limite annuo, previsto dall’art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;</li><li>• ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.</li></ul> <p>La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di</p>

MERKABA Consulting S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967

TEL. 0295736161 FAX 0295739603

# MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Argomento	Descrizione
<b>2 milioni di euro a regime</b>	<p>euro già previsto, per il solo anno 2021, dall'art. 22 del DL 73/2021.</p> <p>Si ricorda che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).</p> <p><b>Subappaltatori edili</b></p> <p>Il limite di 2 milioni di euro "assorbe" quindi il limite di un milione di euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 co. 6-ter del DL 223/2006).</p> <p><b>Crediti d'imposta agevolativi</b></p> <p>Il limite di cui all'art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d'imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l'apposito limite di 250.000,00 euro introdotto dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).</p>
<b>Cartelle di pagamento - Posticipazione dei termini di pagamento</b>	<p>Per le cartelle di pagamento notificate dall'1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.</p> <p>Si tratta dell'estensione di un'agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021.</p>
<b>Sospensione versamenti di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 nel settore dello sport</b>	<p>Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;</li><li>• operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020.</li></ul> <p><b>Versamenti sospesi</b></p> <p>Sono sospesi i termini relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dall'1.1.2022 al 30.4.2022;</li><li>• agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, dall'1.1.2022 al 30.4.2022;</li><li>• ai versamenti dell'IVA, in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;</li><li>• ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 30.4.2022.</li></ul> <p><b>Ripresa dei versamenti</b></p> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in un'unica soluzione entro il 30.5.2022;</li><li>• ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre</li></ul>

MERKABA Consulting S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967

TEL. 0295736161 FAX 0295739603

# MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi  
Dott.ssa Daniela Giuliani  
Dott.ssa Carmen Tutone  
Dott. Giacomo Cremonesi  
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Argomento	Descrizione
	<p>2022 pari al valore residuo. La prima rata deve essere versata entro il 30.5.2022.</p> <p>I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detto mese.</p>
<b>Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli under 36</b>	<p>Sono prorogate alcune misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.</p> <p><b>Agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte di under 36</b></p> <p>L'agevolazione "Prima casa under 36" è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.</p> <p>L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;</li><li>• nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.</li></ul> <p>Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa" dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.</p> <p><b>Accesso al fondo di garanzia per la prima casa</b></p> <p>È prorogato al 31.12.2022 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti under 36, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%.</p>
<b>Misure per il sostegno al credito delle imprese</b>	<p>Vengono prorogate alcune misure di sostegno alle imprese.</p> <p><b>Fondo di Garanzia PMI</b></p> <p>È prorogata al 30.6.2022 l'operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dall'1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione <i>una tantum</i> (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020);</li><li>• la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall'1.1.2022, all'80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall'1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).</li></ul> <p>Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l'operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020).</p> <p>Tra l'1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;</li></ul>

# MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"><li>la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l'ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo);</li><li>le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell'importo dell'operazione finanziaria, anziché dell'80%.</li></ul> <p><b>Garanzia SACE</b> Viene prorogata al 30.6.2022 l'operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020).</p> <p><b>Garanzia green</b> Le risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti del <i>green new deal</i> (art. 64 del DL 76/2020) saranno determinate con la legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente da questa.</p>
<b>Legge Sabatini</b>	Viene rifinanziata l'agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.
<b>Imprenditoria femminile</b>	Sono estese all'imprenditoria femminile le agevolazioni (concessione di mutui agevolati per gli investimenti, nonché di un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile) per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile.
<b>Bonus TV</b>	Sono rifinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l'acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione.
<b>Incentivi per l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli</b>	Sono estesi e rifinanziati per il 2022 gli incentivi per l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli (riconoscimento di un contributo pari al 60% del costo sostenuto per la riqualificazione del veicolo fino ad un massimo di 3.500,00 euro e contributo pari al 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al PRA, all'imposta di bollo e all'IPT).
<b>Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini")</b>	È prorogato al 31.12.2022 l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per: <ul style="list-style-type: none"><li>lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;</li><li>cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.</li></ul> Fino al 31.12.2022 è consentito l'accesso al Fondo anche per: <ul style="list-style-type: none"><li>mutui di importo non superiore a 400.000,00 euro;</li><li>mutui a favore di contraenti che già fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa;</li><li>mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.</li></ul>
	È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l'importo massimo delle

MERKABA Consulting S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967

TEL. 0295736161 FAX 0295739603

# MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Argomento	Descrizione
<b>Nuovo importo finanziabile con microcredito</b>	operazioni di microcredito (art. 111 del DLgs. 1.9.93 n. 385). Si prevede, inoltre: <ul style="list-style-type: none"><li>• l'eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;</li><li>• la possibilità di concedere finanziamenti a srl fino a 100.000,00 euro.</li></ul> Le disposizioni attuative, nell'individuare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedranno una durata dei finanziamenti fino a 15 anni ed escluderanno ogni limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale.
<b>Credito d'imposta per i sistemi di filtraggio dell'acqua</b>	Viene prorogato al 2023 il credito d'imposta per i sistemi di filtraggio dell'acqua potabile.
<b>Credito d'imposta per sistemi di accumulo</b>	Viene previsto un credito d'imposta, ai fini IRPEF, per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

### 3 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2022.

Argomento	Descrizione
<b>Novità in materia di CIGS</b>	<p>Vengono previsti una serie di interventi che riguardano nello specifico i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS), così come disciplinata dagli artt. 19 - 25-bis del DLgs. 148/2015.</p> <p><b>Ampliamento del campo di applicazione della CIGS</b></p> <p>Modificando l'art. 20 del DLgs. 148/2015, al fine di ampliare il campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale straordinario, viene stabilito che a partire dal 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i trattamenti di CIGS in questione, relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dall'1.1.2022, trovano applicazione anche in relazione a tutti datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 del DLgs. 148/2015 che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti;</li><li>• la disciplina della CIGS e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, alle imprese del settore del trasporto aereo e, a determinate condizioni, ai partiti e movimenti politici.</li></ul> <p><b>Nuove causali di intervento</b></p> <p>Vengono apportate modifiche anche alla disciplina delle causali di intervento della CIGS, prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'ampliamento della causale di riorganizzazione aziendale, includendo in tale ipotesi la realizzazione di processi di transizione;</li></ul>

MERKABA Consulting S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967

TEL. 0295736161 FAX 0295739603

# MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• la modifica del programma di riorganizzazione aziendale anche al fine di gestire i predetti processi di transizione, e non solo le inefficienze della struttura gestionale o produttiva;</li><li>• un'ulteriore definizione delle finalità del citato programma di riorganizzazione.</li></ul> <p>Inoltre, sono previsti interventi anche con riferimento alla causale del contratto di solidarietà, incentivandone il ricorso mediante l'aumento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• della riduzione oraria che passa dal 60% all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati;</li><li>• della percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro, che passa dal 70% all'80%, nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è attivato.</li></ul> <p><b>Contribuzione per la richiesta di CIGS</b> A decorrere dall'1.1.2022, trova applicazione un contributo ordinario a carico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda di CIGS, hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti;</li><li>• delle imprese del trasporto aereo e dei partiti e movimenti politici.</li></ul> <p>Il contributo in questione trova applicazione nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% è a carico del lavoratore.</p>
<b>Accordo di transizione occupazionale e relativo incentivo alle assunzioni</b>	<p>Introducendo il nuovo art. 22-ter del DLgs. 148/2015, viene definita la disciplina dell'accordo di transizione occupazionale.</p> <p>Si tratta di un accordo da stipulare in sede di procedura di consultazione sindacale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• finalizzato a sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento di CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti;</li><li>• che si concretizza nella concessione, in deroga agli ordinari limiti di durata, di un ulteriore intervento di CIGS finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.</li></ul> <p>Nel contempo, il provvedimento in esame introduce un incentivo per l'assunzione di lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale, che consiste in un contributo mensile concedibile per un massimo di 12 mesi e pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.</p>
<b>Obbligo comunicazione prestazioni occasionali</b>	<p>Nell'ambito del c.d. "Decreto Fiscale" il Legislatore ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione a carico dei soggetti che impiegano lavoratori autonomi occasionali finalizzato allo svolgimento di attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive.</p> <p>Recentemente l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito al predetto obbligo prevedendo, tra l'altro, che lo stesso interessa i rapporti di lavoro avviati dopo il 21.12.2021 o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all'11.1.2022.</p> <p>Ne consegue che:</p>

MERKABA Consulting S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967

TEL. 0295736161 FAX 0295739603

# MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"><li>per i rapporti di lavoro in essere all'11.1.2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, la comunicazione va effettuata entro il 18.1.2022;</li><li>per i rapporti avviati dal 12.1.2022 la comunicazione va effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.</li></ul> <p>In attesa degli opportuni aggiornamenti della specifica procedura telematica, i soggetti interessati devono inviare la comunicazione per e-mail al competente Ispettorato.</p> <p>A tal proposito, qualora si ricada in tale casistica, si consiglia di prendere contatto ed informare il Consulente del Lavoro.</p>

## 4 ULTERIORI NOVITÀ RILEVANTI

Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2022.

Argomento	Descrizione
<b>Conclusione del programma di <i>cashback</i></b>	<p>Si conclude al 31.12.2021 il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (c.d. "<i>cashback</i>").</p> <p>Resta ferma la sospensione del programma per il periodo dall'1.7.2021 al 31.12.2021.</p>
<b>Finanziamenti a favore di piccole imprese in forma di società cooperative</b>	<p>Per i finanziamenti a favore di piccole imprese in forma di società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi, il Ministero dello sviluppo economico si avvale delle società finanziarie partecipate appositamente costituite.</p>
<b>Fondo rotativo per le operazioni di <i>venture capital</i> - Ampliamento dei beneficiari</b>	<p>Le risorse del fondo rotativo per le operazioni di <i>venture capital</i> possono essere investite anche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>in <i>start up</i>, ivi incluse quelle innovative, e in piccole e medie imprese innovative;</li><li>in quote o azioni di uno o più fondi per il <i>Venture Capital</i>, o di uno o più fondi che investono in fondi per il <i>Venture Capital</i>, allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento.</li></ul>
<b>Fondo di solidarietà per proprietari di immobili occupati abusivamente</b>	<p>È istituito un Fondo di solidarietà a favore di proprietari di immobili a destinazione residenziale non utilizzati per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria del reato di violazione di domicilio (art. 614 co. 2 c.p.) e occupazione abusiva (633 c.p.).</p> <p>Le disposizioni attuative del Fondo saranno stabilite da un successivo decreto interministeriale.</p>

MERKABA Consulting S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967

TEL. 0295736161 FAX 0295739603

# MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Argomento	Descrizione
<b>Card cultura diciottenni</b>	<p>A partire dall'1.1.2022, è prevista l'assegnazione di una <i>card</i> cultura elettronica, in favore dei soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• residenti in Italia e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno;</li><li>• nell'anno del compimento del 18° anno di età.</li></ul> <p>La <i>card</i> cultura elettronica, il cui importo sarà stabilito da un successivo DM, è utilizzabile per acquistare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo;</li><li>• libri;</li><li>• abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale;</li><li>• musica registrata;</li><li>• prodotti dell'editoria audiovisiva;</li><li>• titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali.</li></ul> <p>La <i>card</i> è utilizzabile anche per sostenere i costi relativi ai corsi di musica, teatro o lingua straniera.</p> <p><b>Esclusione dal reddito imponibile</b></p> <p>Le somme assegnate con la <i>card</i> cultura diciottenni non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo ISEE.</p>
<b>Riduzione limite denaro contante € 999,99</b>	<p>A partire dall'1.1.2022 il limite all'utilizzo del denaro contante si abbasserà dagli attuali 1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro) a 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro).</p> <p>Per le violazioni commesse e contestate dalla suddetta data il minimo edittale sarà pari a 1.000,00 euro.</p> <p>Si completa, così, una progressiva riduzione della soglia relativa all'utilizzo del denaro contante che, a partire da quella di 3.000,00 euro, ha previsto un passaggio intermedio, che ha avuto inizio l'1.7.2020 e che si concluderà con la fine dell'anno, connotato dalla soglia di 2.000,00 euro (e, quindi, dal limite all'utilizzo del denaro contante di 1.999,99 euro). Dall'inizio del 2022, invece, come detto, la soglia sarà pari a 1.000,00 euro ed il limite sarà di 999,99 euro.</p> <p>La riduzione da 2.000,00 a 1.000,00 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante è esclusa per l'attività svolta dai cambiavalute. Per tale attività, a decorrere dall'1.1.2022, sarà ripristinata la soglia di 3.000,00 euro.</p> <p>Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente l'utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni.</p>
<b>Modifiche Esterometro dal 01/07/2022</b>	<p>La Finanziaria 2021 ha previsto, a decorrere dall'1.1.2022, la modifica dell'invio (trimestrale) all'Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni con / da soggetti non residenti, c.d. "esterometro".</p>

MERKABA Consulting S.r.l.

Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18

CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967

TEL. 0295736161 FAX 0295739603

# MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi  
Dott.ssa Daniela Giuliani  
Dott.ssa Carmen Tutone  
Dott. Giacomo Cremonesi  
Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Argomento	Descrizione
	<p>In particolare i predetti dati devono essere trasmessi tramite SdI utilizzando il formato previsto per la fatturazione elettronica.</p> <p>In sede di conversione del c.d. “Decreto Fiscale” <b><u>è stato disposto lo slittamento all’1.7.2022 del termine di applicazione delle nuove modalità di invio.</u></b></p> <p>Conseguentemente i dati relativi al primo trimestre 2022 andranno trasmessi entro il 02/05/2022 (il 30/04 cade di sabato).</p> 
<b>Incentivi auto meno inquinanti</b>	<p>È confermato l'incremento di € 100 milioni del fondo ex art. 1, comma 1041, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) al fine di incentivare l'acquisto di autoveicoli meno inquinanti.</p> <p>In particolare le nuove risorse sono così distribuite:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ € 65 milioni, per l'acquisto / leasing di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi di CO2/Km;</li><li>○ € 20 milioni, dei quali € 15 milioni riservati ai veicoli elettrici, per l'acquisto / leasing di autoveicoli di categoria N1 / M1 (trasporto merci / trasporto persone) nuovi;</li><li>○ € 10 milioni, per l'acquisto / leasing di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di CO2/Km;</li><li>○ € 5 milioni a favore delle persone fisiche che acquistano un veicolo di categoria M1 usato.</li></ul> <p>Contestualmente è necessaria la rottamazione di un veicolo della medesima categoria immatricolato prima dell'1.1.2011 oppure di un veicolo di età superiore a 10 anni e intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo / familiare convivente alla data di acquisto del veicolo.</p> <p>Il beneficio è corrisposto dal venditore che lo recupera sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24.</p>

# MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi

Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Carmen Tutone

Dott. Giacomo Cremonesi

Dott.ssa Amanda D'Onofrio

Argomento	Descrizione								
	L'importo del beneficio è così modulato: <table border="1"><thead><tr><th>CO2 g/km</th><th>Contributo</th></tr></thead><tbody><tr><td>0-60</td><td>€ 2.000</td></tr><tr><td>61-90</td><td>€ 1.000</td></tr><tr><td>91-160</td><td>€ 750</td></tr></tbody></table>	CO2 g/km	Contributo	0-60	€ 2.000	61-90	€ 1.000	91-160	€ 750
CO2 g/km	Contributo								
0-60	€ 2.000								
61-90	€ 1.000								
91-160	€ 750								
Interesse legale dal 01.01.2022 al 1,25% anche per il ravvedimento operoso	<p>Dal 1° gennaio 2022 aumenta, e non di poco, il tasso degli interessi legali da applicarsi in caso di ravvedimento operoso, causando un esborso maggiore a carico del contribuente che non ha potuto regolarizzare nei termini i versamenti dovuti.</p> <p>È l'art. 1284, c.1 del C.C. che prevede che il tasso degli interessi legali può essere modificato annualmente dal MEF entro il 15 dicembre di ogni anno, tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato, di durata non superiore a dodici mesi, nonché del tasso di inflazione registrato nell'anno.</li></ul> <p>E il MEF, con decreto dello scorso 13 dicembre pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2022 gli interessi legali saranno aumentati <b>all'1,25%</b>.</p>								

Lo Studio resta a disposizione per ogni necessità o chiarimento.

Cordiali saluti.

**MERKABA CONSULTING S.R.L.**

36%	50%	50%	50%	65%	70%	70%	75%	75%	80%	80%	85%	85%	90%	Detrazione					
BONUS VERDE	BONUS CASA	SISMABONUS	ECOBONUS	ECOBONUS	SISMABONUS	ECOBONUS CONDOMINI	SISMABONUS CONDOMINI	ECOBONUS CONDOMINI	SISMABONUS	ECOBONUS SISMABONUS CONDOMINI	SISMABONUS CONDOMINI	ECOBONUS SISMABONUS CONDOMINI	BONUS FACCIATE	Bonus					
															Interventi				
€ 5.000 Spesa massima per immobile	€ 96.000 Spesa massima per UI	€ 96.000 Spesa massima per UI	Detrazione variabile: € 30.000 € 60.000	Detrazione variabile: € 30.000 € 60.000 € 100.000	€ 96.000 Spesa massima per UI	€ 40.000 Spesa massima per UI	€ 96.000 Spesa massima per UI	€ 40.000 Spesa massima per UI	€ 96.000 Spesa massima per UI	€ 136.000 Spesa massima per UI	€ 96.000 Spesa massima per UI	€ 136.000 Spesa massima per UI	Senza limite di spesa	Limite di spesa					
10 ANNI	10 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	10 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	10 ANNI	10 ANNI	Durata				
Sistemazione di verde e giardini	Per interventi di ristrutturazione edilizia	Miglioramento delle prestazioni sismiche per edifici situati in zone sismiche 1, 2 e 3	Singole unità immobiliari o edifici	Singole unità immobiliari, intero edificio e parti comuni	Singole unità immobiliari con miglioramento di una classe di rischio sismico in zona 1,2 e 3	Isolamento termico delle parti comuni opache con incidenza superiore al 25%	Parti comuni con miglioramento di una classe di rischio sismico in zona 1,2 e 3	Isolamento termico delle parti comuni opache con incidenza superiore al 25% e qualità dell'involucro media	Singole unità immobiliari con miglioramento di due classi di rischio sismico in zona 1,2 e 3	Interventi su parti comuni di immobili in zona sismica 1,2 o 3, che conseguono la riduzione di una classe di rischio sismico	Parti comuni con miglioramento di due classi di rischio sismico in zona 1,2 e 3	Interventi su parti comuni di immobili in zona sismica 1,2 o 3, che conseguono la riduzione di 2 classi di rischio sismico	Recupero e/o restauro della facciata esterna di immobili esistenti	Tipo di bonus					
Soggetti IRPEF privati	Soggetti IRPEF Privati	Soggetti IRPEF e IRES: Residenze, alberghi, uffici, negozi, unità produttive, capannoni, unità commerciali	Soggetti IRPEF e IRES: residenze, alberghi, uffici, negozi	Soggetti IRPEF e IRES: residenze, alberghi, uffici, negozi	Soggetti IRPEF e IRES: Residenze, alberghi, uffici, negozi, unità produttive, capannoni, unità commerciali	Soggetti IRPEF e IRES: residenze, alberghi, uffici, negozi	Soggetti IRPEF e IRES: Residenze, alberghi, uffici, negozi, unità produttive, capannoni, unità commerciali	Soggetti IRPEF e IRES: residenze, alberghi, uffici, negozi	Soggetti IRPEF e IRES: Residenze, alberghi, uffici, negozi, unità produttive, capannoni, unità commerciali	Soggetti IRPEF e IRES: residenze, alberghi, uffici, negozi	Soggetti IRPEF e IRES: Residenze, alberghi, uffici, negozi, unità produttive, capannoni, unità commerciali	Soggetti IRPEF e IRES: residenze, alberghi, uffici, negozi	Soggetti IRPEF e IRES: Residenze, alberghi, uffici	Beneficiari					
Spese per gli interventi comprensivi di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione	Spese per gli interventi comprensivi di progettazione	Elementi strutturali e spese accessorie comprensive di progettazione	Involucro, impianto e spese accessorie comprensive di progettazione	Involucro, impianto e spese accessorie comprensive di progettazione	Elementi strutturali e spese accessorie comprensive di progettazione	Involucro e spese accessorie comprensive di progettazione	Elementi strutturali e spese accessorie comprensive di progettazione	Involucro e spese accessorie comprensive di progettazione	Elementi strutturali e spese accessorie comprensive di progettazione	Solo involucro e spese accessorie comprensive di progettazione	Elementi strutturali e spese accessorie comprensive di progettazione	Solo involucro e spese accessorie comprensive di progettazione	Solo strutture verticali opache e spese accessorie comprensive di progettazione	A cosa si applica					
• Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi • Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili	• Interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia ammessi alle detrazioni fiscali del 50% ai sensi dell'Art.16.bis del DPR917/86 (TUIR) e successive modifiche • Manutenzione straordinaria • Restauro e risanamento conservativo • Ristrutturazione edilizia • Eliminazione delle barriere architettoniche • L'utilizzo del bonus casa permette di usufruire della detrazione del 50% su mobili e grandi elettrodomestici per ulteriori €16.000 di spesa (bonus mobili)	• Interventi sugli elementi strutturali che portano ad un miglioramento della vulnerabilità sismica dell'edificio • La detrazione prevista per gli interventi antisismici può essere applicata anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera • <b>Attenzione:</b> anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa	• Serramenti e infissi • Schermature solari • Caldaie a biomassa • Caldaie a condensazione in Classe A (singole ui)	• Interventi di isolamento termico dell'involucro • Caldaie a condensazione in Classe A con sistema di termoregolazione evoluto (singole ui) • Riqualificazione globale dell'edificio • Generatori di aria calda a condensazione • Pompe di calore • Scaldacqua a PDC • Coibentazione involucro • Collettori solari • Generatori ibridi • Sistemi di building automation • Microgeneratori	• La detrazione prevista per gli interventi antisismici che portano al miglioramento di 1 classe Rischio SISMICO • Si applica anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera • <b>Attenzione:</b> anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa	• Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente) • Se eseguiti contestualmente, ed inseriti nella stessa relazione tecnica, anche sostituzione di schermature solari sulla stessa superficie di involucro oggetto di intervento ed interventi sugli impianti comuni	• Interventi su parti comuni dei condomini • La detrazione prevista per gli interventi antisismici che portano al miglioramento di 1 classe di rischio sismico • Si applica anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera • <b>Attenzione:</b> anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa	• Interventi su parti comuni dei condomini • Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + qualità media dell'involucro • Se eseguiti contestualmente, ed inseriti nella stessa relazione tecnica, anche sostituzione di schermature solari sulla stessa superficie di involucro oggetto di intervento ed interventi sugli impianti comuni	• La detrazione prevista per gli interventi antisismici che portano al miglioramento di 2 o + classi di rischio sismico • Si applica anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera • <b>Attenzione:</b> anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa	• Interventi su parti comuni dei condomini • Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente • Interventi antisismici che portano al miglioramento di 1 classe di rischio sismico • Si applica anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera	• Interventi su parti comuni dei condomini • La detrazione prevista per gli interventi antisismici che portano al miglioramento di 2 o + classi di rischio sismico • Si applica anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera • <b>Attenzione:</b> anche gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento del tetto massimo di spesa	• Interventi su parti comuni dei condomini • Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente • Interventi antisismici che portano al miglioramento di 2 o + classi di rischio sismico • Si applica anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera	• Per le facciate esterne di immobili situati in zona A Centro storico ed in zona B o Zona di completamento (DM 2 Aprile 1968, n.1444) • Verniciatura • Balconi • Ornamenti e fregi • Pulitura e tinteggiatura esterna • Cappotto esterno limitatamente alle strutture verticali	Descrizione					
NO	SI dal 01/01/2020	SI dal 01/01/2020	SI	SI	SI dal 01/01/2020	SI	SI	SI	SI dal 01/01/2020	SI	SI	SI	SI dal 01/01/2020	SI dal 01/01/2020	SI dal 01/01/2020	SI dal 01/01/2020	SI dal 01/01/2020	Cessione del credito	
	SI dal 01/01/2020	SI dal 01/01/2020	SI dal 01/01/2020	SI dal 01/01/2020	SI dal 01/01/2020	SI dal 01/01/2020	SI dal 01/01/2020	SI dal 01/01/2020	SI dal 01/01/2020	SI dal 01/01/2020	SI dal 01/01/2020	SI dal 01/01/2020	SI dal 01/01/2020	SI dal 01/01/2020	SI dal 01/01/2020	SI dal 01/01/2020	SI dal 01/01/2020	SI dal 01/01/2020	Sconto in fattura
31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	Scadenza



Partners

# ECOBONUS 110%

**VILLETTE**  
singole o a schiera



€ 50.000  
Spesa massima per UI

€ 30.000  
Spesa massima per UI

**5 ANNI**  
4 ANNI per spese dal 01/01/2022

Isolamento termico involucro opaco che interessa più del 25% della superficie lorda disperdente dell'edificio o della unità immobiliare

Sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente

Soggetti IRPEF privati su un massimo di 2 edifici. Non si applica alle categorie A/1 A/8 e A/9

Solo involucro opaco disperdente e spese accessorie comprensive di progettazione

- Interventi su superfici opache verticali, orizzontali o inclinate
- L'intervento riguarda l'involucro di edifici unifamiliari o unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno
- I materiali isolanti devono rispettare i requisiti CAM

**ATTENZIONE:**  
Sono detraibili in aggiunta le spese per l'isolamento della copertura non disperdente

SI

SI

30/06/2022

**EDIFICIO MONOPROPRIETARIO**  
da 2 a 4 UNITÀ



€ 40.000  
Spesa massima per UI + pertinenze

€ 20.000  
Spesa massima per UI + pertinenze

**5 ANNI**  
4 ANNI per spese dal 01/01/2022

Isolamento termico involucro opaco che interessa più del 25% della superficie lorda disperdente dell'edificio

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS

Soggetti IRPEF per la totalità delle parti comuni, per parti private max 2 unità immobiliari. Non si applica ad edifici A/1 A/8 e A/9. \*Eccezioni vedi FAQ 39 (Guida Superbonus)

Solo involucro opaco disperdente e spese accessorie comprensive di progettazione

- Interventi su superfici opache verticali, orizzontali o inclinate
- I materiali isolanti devono rispettare i requisiti CAM

**ATTENZIONE:**  
le superfici opache considerate sono quelle costituenti l'involucro di zone climatizzate. Sono detraibili in aggiunta le spese per l'isolamento della copertura non disperdente

SI

SI

30/06/2022  
31/12/2022 edifici con SAL 60% al 30/06/2022

**CONDOMINIO**  
fino a 8 UNITÀ



€ 40.000  
Spesa massima per UI+ pertinenze

€ 20.000  
Spesa massima per UI+ pertinenze

**5 ANNI**  
4 ANNI per spese dal 01/01/2022

Isolamento termico involucro opaco che interessa più del 25% della superficie lorda disperdente dell'edificio

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS

Soggetti IRPEF e IRES per la totalità delle parti comuni. Soggetti IRPEF per parti private max 2 unità immobiliari. Non si applica ad edifici A/1 A/8 e A/9. \*Eccezioni vedi FAQ 39 (Guida Superbonus)

Solo involucro opaco disperdente e spese accessorie comprensive di progettazione

- Interventi su superfici opache verticali, orizzontali o inclinate
- I materiali isolanti devono rispettare i requisiti CAM

**ATTENZIONE:**  
le superfici opache considerate sono quelle costituenti l'involucro di zone climatizzate. Sono detraibili in aggiunta le spese per l'isolamento della copertura non disperdente

SI

SI

31/12/2022  
30/06/2023 per IACP 31/12/2023 per IACP con SAL 60% al 30/06/2023

**CONDOMINIO**  
oltre 8 UNITÀ



€ 30.000  
Spesa massima per UI+ pertinenze

€ 15.000  
Spesa massima per UI+ pertinenze

**5 ANNI**  
4 ANNI per spese dal 01/01/2022

Isolamento termico involucro opaco che interessa più del 25% della superficie lorda disperdente dell'edificio

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS

Soggetti IRPEF e IRES per la totalità delle parti comuni. Soggetti IRPEF per parti private max 2 unità immobiliari. Non si applica ad edifici A/1 A/8 e A/9. \*Eccezioni vedi FAQ 39 (Guida Superbonus)

Solo involucro opaco disperdente e spese accessorie comprensive di progettazione

- Interventi su superfici opache verticali, orizzontali o inclinate
- I materiali isolanti devono rispettare i requisiti CAM

**ATTENZIONE:**  
le superfici opache considerate sono quelle costituenti l'involucro di zone climatizzate. Sono detraibili in aggiunta le spese per l'isolamento della copertura non disperdente

SI

SI

31/12/2022  
30/06/2023 per IACP 31/12/2023 per IACP con SAL 60% al 30/06/2023

# TRAINANTI

**ECOBONUS**  
Art.14 DL 63/13

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

**COLONNINE DI RICARICA**

**BARRIERE ARCHITETTONICHE**



Detrazione massima variabile a seconda dell'intervento

€ 48.000  
Spesa massima, max € 2400 per kW e €1000 per kWh di accumulo

€ 2.000 edifici unifamiliari  
€ 1.500 fino a 8 colonne  
€ 1.200 oltre 8 colonne

€ 96.000  
Spesa massima per UI + pertinenze

**5 ANNI**  
4 ANNI per spese dal 01/01/2022

Interventi di cui all'Art 14 del DL 63/13 realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi della categoria Ecobonus 110% traintanti

Installazione di pannelli fotovoltaici in abbinamento ad almeno uno degli interventi della categoria Ecobonus 110% traintanti o Sismabonus

Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici in abbinamento ad almeno uno degli interventi della categoria Ecobonus 110% traintanti

Eliminazione delle barriere architettoniche interne ed esterne ai sensi del DPR 917/1986 art. 16-bis, comma 1 lettera e)

IRPEF e IRES  
Non si applica alle categorie A/1 A/8 e A/9

IRPEF  
Non si applica alle categorie A/1 A/8 e A/9

IRPEF e IRES  
Non si applica alle categorie A/1 A/8 e A/9

IRPEF e IRES: sulla totalità delle parti comuni. Non si applica alle categorie A/1 A/8 e A/9. \*Eccezioni vedi FAQ 39 (Guida Superbonus)

Spese per gli interventi comprensive di oneri per la progettazione

Pannelli fotovoltaici, batterie di accumulo e spese accessorie comprensive di progettazione

Colonnine, infrastrutture di ricarica e spese accessorie comprensive di progettazione

Eliminazione delle barriere architettoniche, ascensori, rampe, elevatori e spese accessorie comprensive di progettazione

- Serramenti e infissi
- Schermature solari
- Isolamento involucro < 25% sup disp
- Caldaia a biomassa
- Caldaia a condensazione in Classe A (singole ui autonome in condominio)
- generatori aria calda a condensazione
- pompe di calore
- sistemi ibridi
- scaldacqua a p.d.c.
- microcogenerazione
- building automation
- collettori solari

- Installazione di pannelli fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
- Installazione anche non contestuale di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici

**ATTENZIONE:**  
La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata. L'incentivo non è cumulabile con lo scambio sul posto

**ATTENZIONE:**  
Gli interventi non devono coincidere con quelli trainanti: non possono essere utilizzati per eludere i limiti di spesa

SI

SI

dalla data di inizio alla data di fine lavori degli interventi trainanti

# ECOBONUS 110% TRAINATI

**SISMABONUS**  
110%

**MIGLIORAMENTO SISMICO**



€ 96.000  
Spesa massima per UI. Su parti comuni per UI + pertinenze

**5 ANNI**  
4 ANNI spese dal 01/01/2022

Interventi di miglioramento sismico, con o senza passaggio di Classe di Rischio Sismico. Interventi locali, globali e di demolizione e ricostruzione

Villetta: soggetti IRPEF. Condomini: soggetti IRPEF e IRES Non si applica alle categorie A/1A/8 e A/9. \*Eccezioni vedi FAQ 39 (Guida Superbonus)

Interventi su elementi strutturali, monitoraggio e spese accessorie. Spese professionali per la classificazione dell'edificio

Detrazione per consolidamento statico e miglioramento sismico. Si applica anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell'opera. Gli interventi relativi al bonus casa concorrono al raggiungimento dello stesso massimale di spesa. Le spese massime sono incrementate del 50% per interventi nei comuni del cratere sismico. La cessione del credito d'imposta alle imprese assicuratrici permette la detrazione fiscale del 90% del costo della polizza per rischio eventi calamitosi sottoscritta con l'impresa assicuratrice

SI

SI

30/06/2022 villette  
31/12/2022 condomini  
30/06/2023 per IACP  
31/12/2023 per IACP con SAL 60% al 30/06/2023

# SISMABONUS 110%

Questo poster considera i contenuti della Legge 17 luglio 2020 n.77, i contenuti del Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 106, i contenuti della Legge 30 dicembre 2020 n.178 (Legge di Bilancio 2021), del Decreto Legge 6 maggio 2021, n.59 convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n.101 e del Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n.108. La materia è in continua evoluzione e i testi vengono costantemente aggiornati con eventuali novità e precisazioni ad opera del Ministero della Transizione Ecologica, ENEA, Agenzia delle Entrate. Autori: S.Tirinato e A.Castagna per Logical Soft che l'ha prodotta in qualità di Opinion Leader della campagna ItalianclasseA. Con la supervisione di D. Priszczano e A. Martelli ENEA.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Periodo	Beni materiali "ordinari"	Beni immateriali "ordinari"	Beni materiali "4.0"	Beni immateriali "4.0"
2022	Credito d'imposta 6% Costi ammissibili max 2 milioni di euro	Credito d'imposta 6% Costi ammissibili max 1 milione di euro	Credito d'imposta nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40% fino a 2,5 milioni;</li> <li>• 20% tra 2,5 e 10 milioni;</li> <li>• 10% tra 10 e 20 milioni.</li> </ul>	Credito d'imposta 20% Costi ammissibili max 1 milione di euro
2023	- (solo investimenti con prenotazione nel termine "lungo" del 30.6.2023)	(solo investimenti con prenotazione nel termine "lungo" del 30.6.2023)	Credito d'imposta nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% fino a 2,5 milioni;</li> <li>• 10% tra 2,5 e 10 milioni;</li> <li>• 5% tra 10 e 20 milioni.</li> </ul>	Credito d'imposta 20% Costi ammissibili max 1 milione di euro
2024	-	-	Credito d'imposta nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% fino a 2,5 milioni;</li> <li>• 10% tra 2,5 e 10 milioni;</li> <li>• 5% tra 10 e 20 milioni.</li> </ul>	Credito d'imposta 15% Costi ammissibili max 1 milione di euro
2025	-	-	Credito d'imposta nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% fino a 2,5 milioni;</li> <li>• 10% tra 2,5 e 10 milioni;</li> <li>• 5% tra 10 e 20 milioni.</li> </ul>	Credito d'imposta 10% Costi ammissibili max 1 milione di euro